



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

ILLECITI DEI MINORI

### DECRETO SANZIONATORIO

**emesso ai sensi dell'art. 44 e 45 del Regolamento di Giustizia**

#### **Premesso che**

**A)** a seguito dell'invio, in data 5 settembre 2015, di rapporto informativo da parte della Segreteria del Golf Club Padova, in relazione a quanto avvenuto in occasione del Trofeo Giovanile Federale "XVIII Porta di Diana", disputato il 2 e 3 settembre 2015, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore, Filippo Lazzini, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia.

**B)** Nel citato rapporto informativo, il Direttore del Torneo, Signor Alberto Zanoni, segnalava che *"in recording area, alla conclusione della consegna degli score, i giocatori Persico Frova Rocco e Fulloni Francesco dichiaravano alcune situazioni di gioco che coinvolgevano il compagno di gioco, Filippo Lazzini"*.

In particolare, i due ragazzi segnalavano che in due occasioni, sia alla buca 4 che alla buca 12, ritenevano che Filippo avesse immesso in gioco un'altra palla, non trovando la propria, senza dichiararlo.

**C)** In data 7 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

**D)** Con provvedimento redatto ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, il sottoscritto Giudice Nazionale, riteneva che la sanzione applicabile al caso di specie dovesse essere determinata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 ultimo paragrafo del Regolamento di Giustizia, tenuto anche in considerazione il disposto di

cui all'art. 21 comma 3 e che la sanzione irrogabile nel caso di specie potesse essere quella dell'ammonizione, con avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

**E)** Il Giudice avvertiva, inoltre, il minore della propria facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, **entro 10 giorni prima dell'udienza e che** la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare il provvedimento di irrogazione della sanzione come sopra descritta dinnanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore.

**F)** con comunicazione datata 12 ottobre 2015, gli avvocati Luigi Chiappero e Alberto Borbon, nell'interesse del minore, richiedevano l'emissione del decreto sanzionatorio accettando incondizionatamente i fatti contestati e la sanzione indicata nel ricorso.

### **Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento di Giustizia

### **emette decreto sanzionatorio**

infliggendo al minore, Filippo Lazzini, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 ultimo paragrafo del Regolamento di Giustizia, tenuto anche in considerazione il disposto di cui all'art. 21 comma 3, la sanzione dell'**ammonizione** con avvertimento che nel caso di successive più gravi infrazioni verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano, 20 ottobre 2015



Avv. Massimiliano Perletti  
(Giudice Sportivo Nazionale)